

INDENNIZZI IN AMBITO RC AUTO E CONTROLLO DELLE FRODI
FIRENZE 12 MAGGIO 2016

SINTESI DEL CONVEGNO

Sara Landini*

In convegno intendeva fare il punto sulle novità e le prospettive di riforma in materia di assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione stradale.

Due le sfide che l'assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli si trova ad affrontare al fine di svolgere nel concreto la propria funzione sociale: il contenimento delle frodi e del contenzioso, che incidono entrambi, sebbene per vie diverse, sui costi e sulla sostenibilità di un simile "prodotto".

Le linee di intervento che si vanno spiegando a livello di legislazione primaria, regolazione Ivass e giurisprudenza sono in ambito di negoziazione assistita, di incentivo all'uso di strumenti che possano aiutare a contenere le frodi, di interventi sul sistema indennitario.

Si tratta di linee evolutive che non possono non interessare anche l'intermediazione nel settore che deve fornire prodotti adeguati confrontandosi con altri canali distributivi nella logica segnata dalla nuova direttiva IDD2.

Si riportano in sintesi i contenuti dell'incontro nell'auspicio che, le diverse voci, possano rappresentare un utile contributo per le riforme in essere.

Ha presieduto l'incontro la Prof.ssa Anna Carla Nazzaro (Università di Firenze). Hanno partecipato: Prof.ssa Maria Gagliardi (Scuola Superiore Sant'Anna), Dott.ssa Giovanna Gigliotti (UnipolSai Assicurazioni), Dott. Beniamino D'Amico e Avv. Fabiola Cipolloni (Consap), Avv. Laura Ristori (Foro di Firenze), Prof.ssa Sara Landini (Università di Firenze), Dott.ssa Rosella Balestrieri (Reale Group), Avv. Giuseppe Ranieri (Foro di Firenze), Prof. Luigi Vannucci (Università di Firenze)

Prof.ssa Gagliardi. Movendo dall'auspicio di un coordinamento delle risposte istituzionali sui danni alla persona evidenzia i seguenti problemi da considerare: necessità di un raccordo tra la definizione di danno biologico contenuta nel codice delle assicurazioni, che ha ormai applicazione al di là del settore della responsabilità civile automobilistica, con l'evoluzione giurisprudenziale in materia di danni non patrimoniali; necessità di riflettere sulla distanza tra macro e micro permanenti ricavabile anche dagli orientamenti della Corte Costituzionale sul punto; necessità che la "rinuncia collettiva al risarcimento integrale" attraverso un "risarcimento calmierato" produca effetti in punto di premio e anche di risultanze ulteriori (v. problema della cumulabilità di risarcimento e indennizzo).

Prof.ssa Nazzaro. Necessità di evitare sottocategorizzazioni del danno alla persona per settori di responsabilità e di recuperare l'unitarietà del sistema.

Dott.ssa Gigliotti. La scatola nera può avere varie funzioni: assistenza al guidatore, prevenzione delle frodi sia da parte dell'assicurato sia a danno dell'assicurato, riduzione del contenzioso, liquidazione telematica.

* Università di Firenze; Vice Presidente AIDA Sezione Toscana.

Si avverte l'opportunità di dare rilevanza di prova oggettiva alle scatole nere. Il mercato dovrebbe essere lasciato libero di valutare "sconti" agli assicurati per il loro impiego.

Avv. Ranieri. Nel suo intervento sottolinea le novità in materia di RCA contenute nel DDL S 2085 licenziato alla Camera e ora in discussione al Senato. In particolare l'art. 6 sulla identificazione di testimoni di sinistri stradali, l'art. 8 che introduce la tabella unica nazionale per le lesioni macro permanenti, l'art. 9 che conferisce valore legale ai fini probatori ai dati contenuti nella c.d. scatola nera, l'art. 10 che consente alla Compagnia di non fare offerta quando determinati parametri evidenzino una possibile frode e l'art. 11 in materia di rimborso delle spese di riparazione in caso di cessione di crediti.

La seconda parte della relazione è stata dedicata agli istituti processuali civilistici che il codice di rito appronta per contrastare le frodi.

Prof.ssa Nazzaro. Il crescente impiego delle scatole nere richiede un intervento regolatore dal punto di vista della tutela della privacy.

Dott. D'Amico e Avv. Cipolloni. Dopo una panoramica sugli interventi che si sono avuti in punto di tabellazione delle micropermanenti, su una loro valutazione rigorosa in un'ottica di razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo e l'estensione degli artt. 138 e 139 anche ad altri settori della responsabilità civile, si pongono in risalto i risultati, in termini di riduzione della frequenza e di costo dei sinistri, operati dall'applicazione dell'art.32 (co. 3-ter e co. 3-quater) della Legge 27/2012.

Prof. Nazzaro I risultati indicati meritano considerazione da parte del legislatore e delle autorità di controllo nella loro attività regolamentare.

Avv. Laura Ristori Si sottolineano orientamenti giurisprudenziali tendenti a sanzionare il mancato ottemperamento ad una negoziazione effettiva in ambito di mediazione. Si auspica una pari attenzione della giurisprudenza in ambito di negoziazione assistita.

Si evidenzia il *gap* esistente tra la disciplina della negoziazione assistita e le procedure di liquidazione danni di cui agli artt. 148 e 149 cap.

Si avverte la necessità di trovare soluzioni al fine ridurre i costi delle coperture rca.

Dott.ssa Balestrieri

Evidenzia il disallineamento tra negoziazione assistita e procedure indennitarie in ambito di rca. Propone una soluzione articolata che impone alla Compagnia di assicurazione, destinataria di una richiesta danni e di un contestuale invito a negoziare, di rispettare le procedure liquidative di cui agli artt. 148-149 c.d.a. fino al momento dell'adesione alla domanda di negoziazione- Ciò al fine di evitare che lo *spatium deliberandi* (30 giorni), previsto per accettare o rifiutare l'invito, possa essere utilizzato a fini dilatori.

Dopo l'adesione alla domanda di negoziazione, invece, la Compagnia è tenuta esclusivamente a svolgere il negoziato con correttezza, lealtà, trasparenza e riservatezza e non anche ad osservare la tempistica prevista dalle procedure liquidative, sia perché tra queste ultime e la procedura di negoziazione vi è un'evidente conflittualità circa i termini e le modalità di svolgimento, sia perché le ragioni del danneggiato trovano già nel negoziato una soddisfacente esplicazione.

Prof.ssa Sara Landini. Il ddl concorrenza dedica una norma anche alla "intermediazione", norma che poteva essere coordinata con la direttiva IDD2 che ormai parla di

“distribuzione” e con la normativa vigente che già contiene disposizioni sulla trasparenza e informativa sulle condizioni di polizza in particolare su quelle che segnano l’equilibrio economico del contratto.

Si introduce invece l’art. 132 bis nel c.a.p. con specifici obblighi di informativa sui premi perdendo di vista le altre condizioni economiche del contratto (franchige, massimali, esclusioni, ecc.).

Inefficiente è poi la soluzione unidirezionale della nullità “di protezione” in caso di mancanza di dichiarazione del consumatore di aver ricevuto l’ informativa relativa al premio.

Una simile soluzione porterà solo ad un incremento della documentazione. Le compagnie dovranno attrezzarsi adeguatamente rispetto ai nuovi obblighi. L’assicurato che non abbia avuto sinistri potrebbe avere addirittura interesse a far valere carenze di documentazione per ottenere la dichiarazione di nullità della polizza e la restituzione dei premi. Peraltro l’interesse dell’assicurato non sarà la nullità del contratto ma la dichiarazione di nullità delle condizioni economiche svantaggiose (più che il premio eventuali esclusioni di copertura che consentano il diritto di rivalsa nei suoi confronti della compagnia ex art. 144 c.p.a.) oppure il risarcimento dei danni commisurato all’interesse di avere una copertura adeguata.

Prof.ssa Nazzaro. Sottolinea la rischiosità di utilizzare lo strumento della nullità in ipotesi di assicurazione obbligatoria.

Prof. Vannucci. Evidenzia il contributo che può derivare dalle scienze e tecniche attuariali per valutare la portata economico-finanziaria di innovazioni normative nei contesti dell’indennizzo diretto e della lotta alle frodi.